



PROVINCIA
DI TORINO

SERVIZIO URBANISTICA

Torino, 18/03/2002

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE

N° 61454 Posiz.
DATA 18/03 2002
Struttura Mittente IAA
Strutt. Dest.

Al Signor Sindaco del
Comune di
SETTIMO TORINESE

OGGETTO: Progetto preliminare Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. - Deliberazione C.C. n. 7 del 24/01/2002.
Comunicazione formazione silenzio-assenso e presentazione osservazioni

Con nota n. 7323 del 30/01/2002 (pervenuta il 31/01/2002), codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Per ritardi nell'iter amministrativo interno, il pronunciamento di compatibilità con il P.T.C. provinciale non è stato espresso entro i termini di legge e pertanto a far data dal 16/03/2002 si è formato il silenzio-assenso.

In seguito all'esame istruttorio - comunque effettuato - della documentazione pervenuta, nel comunicare che la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, nè con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale n. 12 al P.R.G.C. adottato con delibera C.C. n. 7/2002:

" a) in linea generale si rileva che la Variante in oggetto è stata redatta sulla base cartografica e normativa della Variante strutturale n. 7 al P.R.G.C. in itinere (adottata in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 91 del 22/10/1999) e non sulla base degli elaborati del Piano vigente, come prescritto dall'art. 17 della L.R. n. 56/77.

Occorre pertanto che l'Amministrazione Comunale verifichi la conformità tra le nuove previsioni introdotte dalla Variante parziale in oggetto ed il progetto definitivo della Variante strutturale n. 7 al P.R.G.C., al fine di evitare l'assunzione di prescrizioni urbanistiche contraddittorie e limitate nel tempo, poiché l'approvazione della suddetta Variante strutturale n. 7 comporterà la decadenza delle previsioni di Piano attualmente in vigore e di tutte le varianti connesse in contrasto con le suddette.

Come già osservato dalla Provincia in occasione di precedenti varianti parziali, occorre prestare particolare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano regolatore, in quanto la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; in merito alla legittimità dell'atto in esame, la Provincia non si esprime, rammentando però che la Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto

1998, n. 12/PET "Modifica articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"" precisa che "Le Varianti Parziali sono atti amministrativi definitivi, formati ed approvati in autonomia dalle Amministrazioni Comunali: non è previsto alcun controllo amministrativo successivo da parte di altri Enti e non vi sarà più quindi la possibilità di far emergere, in un secondo tempo e prima dell'approvazione, vizi di forma o di contenuto";

- b) con riferimento a quanto sopra si rileva inoltre che le tavole della Variante in esame non contengono previsioni vigenti, introdotte con precedenti Varianti parziali al P.R.G.C. approvate dal Comune, come, ad esempio:
- la rotonda all'intersezione tra la S.P. n. 3 e Via Torino che è stata inserita con la Variante parziale n. 10 (approvata con deliberazione del C.C. n. 45 del 15/06/2000) e non è stata riportata sulle tavole della Variante parziale n. 12;
 - lungo la S.P. n. 220 di Brandizzo era previsto l'insediamento di un'area di stoccaggio per rifiuti speciali, per la quale erano state fornite da parte della Provincia precise indicazioni per la soluzione dei problemi di accessibilità all'area: nella Variante n. 12 non vi è traccia della suddetta area;
 - con riferimento all'intervento *Garden Center - Botanic*, inserito nel P.R.G.C. con la Variante n. 7 in itinere, fatto salvo quanto osservato al precedente punto a) in merito agli aspetti formali e sostanziali, si rileva che in passato erano state affrontate con la Provincia le problematiche connesse all'accesso al nuovo insediamento, con la previsione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo di accesso alla ex S.S. n. 11: la Variante n. 12 non riporta le soluzioni concordate;
- c) si rileva infine che la Variante, pur richiamando nella *Relazione Illustrativa* elaborati di carattere idrogeologico contenuti nella Variante strutturale n. 7 al P.R.G.C., è del tutto priva documentazione in merito.

Si ricorda in proposito che le previsioni della Variante parziale devono comunque essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77." . "

Lo scrivente Servizio resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore ragguaglio atto a favorire il buon esito della questione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)